



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

**Ministero dell'Università e della Ricerca
Segretariato Generale**

**Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi
risultati**

PON Ricerca e Innovazione 2014-2020

(CCI: 2014IT16M2OP005)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI FINALIZZATI A RAFFORZARE LA CAPACITÀ DEL COMPLESSO DEI SERVIZI SANITARI DI RISPONDERE ALLA CRISI PROVOCATA DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

- VISTO** il decreto MUR del 11 dicembre 2020, n. 217, attraverso il quale, in esito al positivo esito delle attività valutative svolte dal MUR, quota parte delle spese sostenute dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, relative al contratto di fornitura del 22 maggio 2020 sottoscritto con la società FAMECCANICA.DATA S.p.A. per la fornitura di Linee produttive destinate alla produzione di mascherine chirurgiche, sono state inserite a carico della dotazione del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 - CUP B85J20000330006;
- VISTA** la necessità di predisporre il presente Disciplinare preordinato ad esplicitare i suoi effetti a seguito del suindicato decreto di imputazione al PON RI 2014-2020, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione del rapporto concessorio

Tutto quanto ciò premesso e considerato,

Art. 1 (Oggetto del Disciplinare)

1. Il presente Disciplinare, in attuazione dell'Azione II.4 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020, regola i rapporti tra il MUR ed il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, i termini, le condizioni e gli obblighi connessi all'inserimento all'interno del programma delle spese relative al contratto di fornitura del 22 maggio 2020 sottoscritto con la società FAMECCANICA.DATA S.p.A. per la fornitura di Linee produttive destinate alla produzione di mascherine chirurgiche, di cui al Decreto di concessione MUR del 11 dicembre 2020, n. 217 - CUP B85J20000330006.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

Art. 2 (Obblighi del soggetto beneficiario)

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 si impegna a:
 - a) assicurare una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relativa alle attività oggetto del contratto di fornitura e del presente accordo, necessaria alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, al monitoraggio e ai controlli;
 - b) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ai sensi dell'art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - c) consentire, l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa all'operazione cofinanziata alle strutture competenti del MUR (Autorità di Gestione, UCO, UNICO, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit), al Ministero dell'economia e delle finanze (IGRUE), ai Servizi ispettivi della Commissione UE, nonché a tutti gli organismi deputati allo svolgimento di controlli sull'utilizzo dei fondi SIE; fornire agli esperti o organismi deputati alla valutazione interna o esterna del PON tutti i documenti e le informazioni necessari allo scopo;
 - d) prestare la massima collaborazione nelle attività svolte dai soggetti incaricati dei controlli, fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili e consentendo l'accesso ai locali dove sono ubicati e operativi i beni acquistati nonché dove sono detenute le scritture contabili; in caso di gestione di procedure di acquisizione di beni e servizi, compilare e trasmettere la check list di autocontrollo allegata al Manuale del beneficiario di cui al SIGECO.
 - e) comunicare, in fase di sottoscrizione dell'Atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento, il conto corrente di tesoreria dedicato, anche in via non esclusiva, ove saranno accreditati i contributi erogati nel rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
 - f) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese relative al contratto di fornitura attraverso altri programmi nazionali o comunitari, e garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla conclusione del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020;
 - g) garantire una tempestiva diretta informazione al Ministero su eventuali cessazioni di utilizzo dei beni acquisiti tramite il contratto di fornitura, sulla rilocalizzazione delle linee produttive in altre sedi rispetto a quelle individuate dal contratto di fornitura, cambi di proprietà delle linee produttive ovvero qualsiasi altra variazione o alterazione dei beni acquisiti, delle modalità di uso e della loro finalità;
 - h) inviare, secondo i modi e i tempi stabiliti dal MUR, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico; fornire altresì, secondo i modi e i tempi stabiliti dal MUR, ulteriori informazioni quali-quantitative aggiuntive utili per la predisposizione della documentazione per il Comitato di Sorveglianza, per gli incontri annuali con la CE, per la relazione annuale o altri incontri istituzionali; alimentare il fascicolo elettronico di progetto secondo le modalità indicate dal MUR, contenente la documentazione tecnica, amministrativa e contabile e comunicando l'esatta ubicazione della relativa documentazione originale;
 - i) rispettare le previsioni regolamentarie in materia di stabilità delle operazioni ex Art. 71 del Reg(UE) 1303/2013 e ss.mm.ii.;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

- j) garantire una tempestiva diretta informazione al Ministero su eventuali cessazioni di utilizzo dei beni acquisiti tramite il contratto di fornitura, sulla rilocalizzazione delle linee produttive in altre sedi rispetto a quelle individuate dal contratto di fornitura, cambi di proprietà delle linee produttive ovvero qualsiasi altra variazione o alterazione dei beni acquisiti, delle modalità di uso e della loro finalità, ai fini del rispetto della verifica delle prescrizioni di cui al precedente punto i) e all'adozione degli opportuni conseguenti provvedimenti da parte del MUR, per come previsti dal Decreto di concessione del finanziamento;
- k) garantire una tempestiva diretta informazione al Ministero e agli organi preposti, ove necessario, su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovesse interessare le attività di cui al contratto di fornitura oggetto del presente accordo.

Art. 3 (Informazione e pubblicità)

1. Il beneficiario con l'accettazione del finanziamento accetta l'onere di informare il pubblico in ordine alla sovvenzione ottenuta dal FESR (Allegato XII, paragrafo 2.2, al Regolamento (UE) n. 1303/2013). L'onere consiste nell'esposizione sui materiali o documenti all'uso utilizzati dell'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche di cui al Capo II, artt. 3-5, del Regolamento (UE) 821/2014, insieme a un riferimento all'Unione.
2. Il beneficiario, inoltre, si obbliga all'osservanza delle Linee Guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti pubblici e del Manuale dell'identità visiva del PON Ricerca e innovazione 2014 -2020 (www.ponricerca.gov.it/comunicazione).
3. Il beneficiario ha l'obbligo di esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico, una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni avente le caratteristiche tecniche di cui all'art. 5, del Regolamento (UE) 821/2014 presso la sede ove sono ubicate le linee produttive oggetto di finanziamento di cui al Decreto di concessione del 11 dicembre 2020, n. 217.

Art. 4 (Modalità e condizioni di erogazione dell'agevolazione)

1. Le erogazioni del finanziamento relativo al Decreto di concessione del 11 dicembre 2020, n. 217 saranno corrisposte dal MUR al soggetto beneficiario entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'Atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento, fatto salvo il buon esito dei controlli di primo livello, volti a verificare l'ammissibilità della spesa.
2. Ciascuna erogazione è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse di cassa a valere sui fondi indicati nel decreto di concessione del finanziamento.

Art. 5 (Divieto di cumulo)

1. Il Soggetto beneficiario assicura che non beneficia e non beneficerà per le medesime spese di altre misure di sostegno finanziario regionale, nazionale o unionale.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

Art. 6 (Revoca del finanziamento)

1. Sulla base delle risultanze delle attività di controllo o di altre modalità di accertamento delle irregolarità, in caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del beneficiario, ovvero in esito all'avverarsi delle condizioni di risoluzione del finanziamento previste dal Decreto di concessione del finanziamento, il MUR si riserva la facoltà di attivare procedimenti amministrativi che determinino la revoca del finanziamento con conseguente recupero delle somme precedentemente erogate in favore del soggetto beneficiario.
2. Qualora a seguito dei controlli siano accertati irregolarità e/o inadempimenti sanabili, al soggetto beneficiario sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio indicato dal MUR. Laddove il beneficiario non provveda nei tempi stabiliti, il MUR procederà con la revoca del finanziamento ed il recupero delle somme già erogate.
3. In caso di revoca dell'agevolazione, il presente Disciplinare si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti di cui al provvedimento di revoca.

Art. 7 (Controlli e ispezioni)

1. Ai sensi della normativa nazionale ed europea vigente, il MUR può disporre controlli tecnici, contabili e amministrativi e ispezioni di qualunque genere connesse con il progetto, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni.
2. Il beneficiario si obbliga a fornire ogni opportuna assistenza ai soggetti deputati al controllo, mettendo a disposizione personale, documentazione tecnico contabile, strumentazione e quant'altro necessario.
3. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 71 e 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il beneficiario si obbliga a conservare e rendere disponibili tutti i giustificativi delle spese sostenute e ad esibirli a richiesta dei soggetti abilitati ad effettuare verifiche e controlli di cui alla normativa nazionale ed europea.

Art. 8 (Normativa di riferimento)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare nonché dall'avviso, si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa europea in materia di Fondi SIE e nazionale.
2. Il soggetto beneficiario è tenuto ad osservare la normativa nazionale e unionale in materia fiscale, di tutela e sicurezza del lavoro, previdenziale e assistenziale, di impatto ambientale e parità di trattamento in materia di lavoro, nonché in materia di informazione e pubblicità e di appalti pubblici di servizi e forniture, ove applicabili.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

Art. 9 (Elezione di domicilio)

1. Per ogni comunicazione, ai fini dell'esecuzione del presente Disciplinare e di ogni obbligazione che ne deriva, ovvero ai fini dell'attuazione del progetto, il soggetto beneficiario elegge domicilio presso il luogo indicato nell'Atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento

Art. 10 (Foro competente)

1. Il MUR e ogni suo ausiliario restano indenni da ogni responsabilità e comunque estranei ad ogni rapporto nascente con soggetti terzi in dipendenza dell'operazione finanziata, e saranno totalmente manlevati da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente, o indirettamente, connesse all'operazione medesima.
2. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere e/o derivare dall'attuazione e/o interpretazione del presente Disciplinare sarà esclusivamente competente il foro di Roma.

Art. 11 (Spese)

1. Le eventuali spese inerenti al presente Disciplinare sono da intendersi a carico del soggetto beneficiario.